

La conoscenza: l'intangibilità di un bene giuridico ed economico

di Roberto Raimondi e Roberto Pusceddu

Abstract

Nel presente contributo si esaminerà la conoscenza come bene giuridico. Si cercheranno di cogliere gli aspetti giuridici, sia sul versante civilistico sia sul versante penalistico, del bene giuridico 'conoscenza'. In un'ultima analisi, si coglierà il carattere 'economico' del bene giuridico 'conoscenza' con particolare riferimento alle finalità perseguite dalla conoscenza in senso ampio. Tant'è vero che oggi non si parla più di economia in senso tradizionale, quanto piuttosto di *knowledge-based economy*, espressione che mette in luce la trasformazione del capitalismo industriale costruito sul concetto di capitale macchine/lavoro manuale in capitalismo cognitivo fondato sul concetto di capitale conoscenza/lavoro mentale nel quale, dunque, la risorsa produttiva primaria è rappresentata dalle capacità cognitive.

La conoscenza: l'intangibilità di un bene giuridico ed economico.

di Roberto Raimondi e Roberto Pusceddu

Sommario: Premessa. – 1. La conoscenza come ‘bene giuridico’. – 2. Il ‘bene giuridico’ secondo il diritto penale. – 3. Approfondimento sul profilo definitorio di ‘bene giuridico’. – 4. La conoscenza come ‘bene intangibile’. - 5. Uno sguardo alle finalità della conoscenza come bene economico. – 6. Riflessioni conclusive.

Premessa

Nel presente contributo ci si soffermerà sull'analisi del concetto di ‘conoscenza’ da due prospettive tra loro in costante comunicazione ed interazione: la prospettiva squisitamente giuridica che tende ad inquadrarla nel concetto di ‘bene’ e la prospettiva economica.

1. La conoscenza come ‘bene giuridico’.

Nell'ambito del diritto civile la ‘conoscenza’ può essere intesa e qualificata quale bene giuridico e, quindi, ai sensi dell'art. 810 del codice civile, essa può formare oggetto di diritti; così, infatti, stabilisce l'art. 810 c.c. “*i beni giuridici sono le cose che possono formare oggetto di diritti e si distinguono tra beni mobili ed immobili*”.

Occorre dare avvio all'analisi partendo da una premessa definitoria. Più nello specifico, è possibile definire bene “*qualunque cosa possa essere oggetto di appropriazione e utilizzata per soddisfare un bisogno dell'uomo*”. Inteso in questo senso, pertanto, non sempre il concetto di ‘bene’ coincide con quello di ‘cosa’. Ad esempio, cose come l'aria o il mare, che non sono suscettibili di appropriazione e si trovano in quantità illimitata in natura, non sono giuridicamente considerate ‘beni’ o, al limite, sono definibili come *res communes omnium*, cioè beni comuni appartenenti a tutti. Lo stesso discorso, potrebbe farsi – il condizionale è d'obbligo – con riguardo al bene ‘conoscenza’, oggetto d'analisi del presente contributo. D'altro canto, vi sono anche beni giuridici che non sono inquadrabili come ‘cose’ in senso stretto; si tratta, infatti, di concetti astratti, privi di tangibilità e che non si possono, quindi, “toccare con mano”: si pensi alle quote societarie o alle opere dell'ingegno, che pure sono oggetto di tutela giuridica (ad esempio, dalle varie norme in materia di diritto d'autore e *copyright*).

1.1. Distinzioni tra beni: beni mobili e immobili.

È doveroso inquadrare, prima di soffermarsi sulla ‘conoscenza’ quale oggetto di studio, che cosa il nostro ordinamento considera e qualifica quale ‘bene’¹ operando delle distinzioni puramente classificatorie. La principale distinzione in materia di beni è quella tra beni mobili e beni immobili: questi ultimi sono definibili come quelli in qualche modo ancorati al terreno o incorporati al suolo. Si pensi agli alberi, ai corsi d'acqua e al suolo stesso e, naturalmente, anche alle cose che vi sono incorporate artificialmente, come case, edifici e manufatti edilizi.

I beni mobili, invece, ricevono dal Codice Civile una definizione di carattere residuale perché, come dispone l'art. 812 c.c., sono tutti quelli che *non possono essere considerati immobili* (tra i beni mobili sono ricomprese anche le energie naturali²).

Come noto, la principale differenza, sul piano giuridico, tra tali beni risiede nelle modalità di circolazione dei diritti che li riguardano e che con gli stessi si relazionano; in particolare, per il trasferimento dei diritti sui beni immobili sono previste forme e adempimenti particolari (si pensi alla forma scritta ed alla trascrizione).

Un caso particolare è rappresentato dai beni mobili registrati (es. automobili e navi), cui si applicano le norme previste per i beni immobili in tema di forma e pubblicità dell'atto di trasferimento (si veda l'art. 815 c.c.).

1.2. Ulteriori classificazioni dei beni giuridici.

Altre classiche distinzioni che si operano nella classificazione dei beni sono le seguenti:

- beni fungibili e infungibili, a seconda che possano essere sostituiti o meno da altri del medesimo genere: esempi di beni fungibili sono il denaro o una determinata merce (es. frutta) venduta in base alla sua quantità o al suo peso; bene infungibile è un'opera d'arte;
- beni generici e specifici: ad esempio, un bene generico (e fungibile, ad es. del riso) diviene specifico (pur rimanendo fungibile) quando è individuato nella misura o nel peso o separato in un'apposita partita da consegnare (c.d. specificazione, di cui all'art. 1378 c.c.³);

¹ Si veda, con riferimento alla definizione normativa di ‘bene’, l'art. 812 c.c., rubricato: Distinzione dei beni: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.

² Si veda, a riguardo, l'art. 814 del Codice Civile.

³ Si riporta, per completezza, il contenuto dell'art. 1378 c.c.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da

- beni consumabili e inconsumabili, a seconda se possano o meno essere riutilizzati: si pensi ad un alimento (bene consumabile), o ad una bicicletta (bene inconsumabile, benché deteriorabile);
- beni divisibili e indivisibili: una certa quantità di denaro è sicuramente divisibile; un cavallo vivo è indivisibile.

I beni giuridici⁴ possono essere in relazione tra loro come segue:

- cose semplici, che non si possono ridurre o separare in cose diverse senza perdere la propria essenza;
- cose composte: una nave, un edificio. In questo caso le cose semplici che li compongono possono anche essere successivamente separate (il timone, gli infissi di una finestra);
- cose connesse in materia strumentale l'una rispetto all'altra: si pensi alle pertinenze, che a norma dell'art. 817 c.c. fungono per servizio od ornamento ad altro bene (es. un fienile rispetto al casolare).

Vi sono, poi, dei particolari tipi di beni, come le universalità di beni *ex art. 816 c.c.* (appartenenti ad un unico soggetto e aventi destinazione unitaria) e i frutti (naturali, come i prodotti agricoli, o civili, come gli interessi o i canoni d'affitto), che sono beni provenienti da altri beni.

2. Il 'bene giuridico' secondo il diritto penale.

Si affronta il problema della tutela del bene giuridico nell'ambito del diritto penale⁵. Sotto il profilo definitorio, il 'bene giuridico', nel campo del diritto penale, può definirsi come *"il valore (o l'interesse) tutelato da una fattispecie incriminatrice; meritevole, dunque, in relazione alla sua importanza, di protezione giuridico-penale"*.

Il concetto di 'bene giuridico' non va confuso con il concetto di 'bene in senso giuridico' che riguarda l'ambito della giurisprudenza civilistica.

Il problema dell'individuazione di tale oggetto nasce dalla difficoltà di elaborare definizioni dotate di un esaustivo contenuto informativo e di una reale funzione selettiva. La definizione, ugualmente, non può da sola fungere da zona di distinzione tra oggetti meritevoli o non meritevoli di protezione penale. Storicamente, la paternità del concetto di 'bene giuridico', quale nozione che mira a designare l'oggetto di tutela penale, si fa risalire al 1834, in un'opera del giurista tedesco Birnbaum.

essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizionario".

⁴ Andrea Torrente / Piero Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, 2021.

⁵ Domenico Pulitanò, *Diritto penale*, 2021.

Egli sottoponeva a vaglio critico la concezione proto-illuminista del ‘reato’ in quanto violazione di un diritto soggettivo, rilevando come tale definizione non fosse idonea a spiegare la punibilità di fatti lesivi per quei beni considerati di particolare rango e, dunque, meritevoli di tutela. Questa prima teorizzazione finiva con il riconoscere un catalogo più ampio di legittimi oggetti della tutela penale. Birnbaum rimaneva legato all’esigenza di ancorare gli oggetti della tutela a beni avvertiti come meritevoli di particolare considerazione nell’ambito della comunità sociale. L’impellenza di escogitare una teoria del bene giuridico, idonea a limitare la potestà punitiva dello stato, emerge nell’Ottocento nell’opera di Liszt. Si tratta del primo tentativo di concepire il diritto penale come strumento di tutela di beni giuridici, in una concezione ispirata al positivismo giuridico, che valorizza l’idea di scopo.

In tal senso, il diritto penale⁶ serve alla soddisfazione di bisogni sociali che si impongono come preesistenti alla disciplina giuridica. Sulla scena Italiana tale argomento verrà affrontato dal giurista Arturo Rocco, nel 1913. La sua opera “*L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale*” raccoglie e valorizza l’elaborazione degli studiosi tedeschi con riguardo a quei filoni che privilegiavano la funzione dogmatico-ricostruttiva della categoria del bene giuridico.

Secondo l’autore, la determinazione del concetto di bene giuridico non può prescindere dalle valutazioni normative già compiute dal legislatore, per cui il concetto di ‘bene’ finisce con il coincidere con l’oggetto di tutela di una norma penale già emanata.

2.1. La tripartizione del Codice Rocco

Risale al Rocco la tripartizione⁷ tra:

- 1) Oggetto giuridico formale;
- 2) Oggetto giuridico sostanziale generico;
- 3) Oggetto giuridico sostanziale specifico.

La complessa vicenda della teoria del ‘bene giuridico’ risulta contrassegnata dall’oscillazione tra orientamenti che ne privilegiano ora la funzione dogmatica, ora quella sistematica in rapporto ad un determinato ordinamento positivo, ora quella politico-criminale.

L’esigenza di prospettare criteri atti ad impedire i rischi di arbitrio da parte del legislatore ha indotto la dottrina successiva ad assumere la Costituzione a fondamento nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato.

Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è ben lungi dal soddisfare le rigorose pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici.

Il problema della compatibilità con la Costituzione delle figure di reato può porsi sotto un duplice aspetto:

⁶ Roberto Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2018.

⁷ Giovanni Fiandaca / Enzo Musco, *Diritto penale. Parte Generale*, 2014.

- *sub* A: verificando se si tratti di fattispecie poste a tutela di un bene sufficientemente definito e in armonia con il sistema dei valori costituzionali.
- *sub* B: controllando la conformità ai principi costituzionali delle tecniche di tutela adottate dal legislatore per garantire la salvaguardia del bene stesso.

3. Approfondimento sul profilo definitorio di ‘bene giuridico’.

Nella dicotomia “bene/valore della collettività” e “bene/oggetto di un diritto proprio dello Stato persona” è possibile rintracciare una nozione di “bene in senso giuridico” che possa trascendere quella solamente civilistica, fissata dalla norma *ex-art.* 810 c.c. poc’anzi citata, la quale, se condivisa, potrebbe essere idonea a definire il concetto in esame con una valenza generale e come tale estensibile all’intero ordinamento giuridico.

Partendo dal “bene/valore della collettività⁸”, infatti, si può dire, semplificando, che con tale concetto si suole fare riferimento ai cc.dd. interessi generali dello Stato/Ordinamento, che vengono riconosciuti direttamente sin dalla fonte primigenia del nostro ordinamento (cfr. i principi informati ai “valori” della comunità organizzata a Stato) e tutelati attraverso la predeterminazione “tassativamente legislativa” di precetti, la cui inosservanza e, quindi, lesione del “bene/valore”, trova puntuale ed esaustiva reazione da parte dello Stato/Ordinamento nella sanzione penale.

A volte, però, il bene/valore della collettività può essere un “interesse” - *aspirazione ad un bene della vita* - che rileva contemporaneamente come “*interesse generale*” *presidiato dalle norme penali*; come interesse di un soggetto riconosciuto e tutelato “*uti singuli*” direttamente dall’Ordinamento Giuridico, dunque “*diritto soggettivo*”; ed, infine, come interesse riconosciuto ai consociati “*uti-cives*” ed affidato allo Stato/Persona Giuridica che ne cura la realizzazione e tutela attraverso l’erogazione dei cc.dd. servizi pubblici, nonché attraverso l’esercizio dei cc.dd. poteri amministrativi (potere sanzionatorio, potere di riserva territoriale, potere ablatorio, ecc.), quindi “*interesse pubblico*”.

Al riguardo ed a titolo esemplificativo, si osserva che la “vita, l’incolumità, la libertà di autodeterminazione, la *privacy*, la dignità, l’onore, la reputazione, ecc.” sono tutti aspetti riconducibili alla *figura della “persona umana”*⁹, la quale assurge a rango di “bene/valore della collettività”, oggetto di tutela penale (cfr. reati di omicidio, lesioni personali, violenza, minaccia, ingiuria, diffamazione, ecc.) ma, nel contempo, tale figura rileva anche come “bene/oggetto” di diritto per cui sussiste un obbligo al risarcimento del danno per violazione del “diritto della personalità” (*ex-artt.* 12 Cost., 2043 c.c.) ed, infine, ha una rilevanza anche pubblicistica di diritto amministrativo, in tema di prestazioni personali obbligatorie (trattamenti sanitari obbligatori, obbligo scolastico,

⁸ Giovanni Fiandaca / Enzo Musco, *Diritto penale. Parte Generale*, 2014.

⁹ Roberto Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2018.

ecc.) preordinate, appunto, alla realizzazione di interessi pubblici quali l'incolumità e l'istruzione pubblica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si nota come la definizione di bene/oggetto di un diritto" ricavata dalla norma *ex* art. 812 c.c., formulata sulla scorta di una caratteristica dell'oggetto del contratto, ossia sulla cc.dd. "possibilità" dell'oggetto, non può essere sicuramente esaustiva per tutte le categorie di diritti soggettivi esistenti nel nostro ordinamento giuridico.

Invero, posto che ai sensi della norma *ex* art. 812 c.c. per "bene in senso giuridico" bisogna intendere "ogni cosa che può formare oggetto di diritti" e, naturalmente, l'idoneità della "cosa" a formare "l'oggetto del diritto" è data dalla sua suscettibilità ad essere trasferita a terzi e/o ad essere scambiata con altre cose, ad essere oggetto di atti di rinuncia ad essa da parte del titolare del diritto (cfr. cc.dd. diritti disponibili: diritti patrimoniali-diritti reali e diritti obbligatori), situazioni quali l'interesse del lavoratore a ricevere la retribuzione, nonché ogni elemento ad essa accessorio (ferie, straordinario, TFR, ecc.) e l'interesse del danneggiato al risarcimento danni per lesione dei diritti della personalità non potrebbero essere qualificate "cose idonee a formare oggetto di diritti" ai sensi dell'art. 812 c.c., ma è risaputo, invece, che dette situazioni formano il contenuto di altrettanti diritti soggettivi, che sono classificati come "diritti indisponibili": diritti non patrimoniali (diritti della personalità) diritti patrimoniali del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro, ecc.

In piena umiltà d'intenti, volendo, a questo punto, tentare di dare una definizione onnicomprensiva del concetto di "bene in senso giuridico"¹⁰ che non vada incontro ai limiti di quella *ex* art. 812 c.c., dobbiamo parlare di "bene giuridico in senso lato", consistente in ogni cosa che può formare oggetto di diritti soggettivi e, naturalmente, distinguendo tra i cc.dd. diritti soggettivi disponibili (diritti patrimoniali) e i cc.dd. diritti indisponibili (diritti della personalità).

Cosicché, tornando alla figura della "persona umana" si potrebbe affermare che questa rientra comunque nel concetto di bene giuridico perché forma una tipologia di diritti cc.dd. indisponibili.

Ciò trova un logico conforto se si considera che la stessa personalità e/o l'incolumità fisica e/o l'onore e/o la reputazione e/o la riservatezza ecc. sono detti "beni tutelati dalla legge penale".

In conclusione, quindi si può affermare che "bene in senso giuridico" è ogni "cosa" che può formare oggetto di diritti e tutela (cfr. diritti disponibili) e/o oggetto di tutela risarcitoria (cfr. diritti indisponibili) e/o oggetto di un diritto proprio dello Stato/Persona Giuridica, la cui lesione (oltre a comportare la reazione dello Stato/Ordinamento con la comminazione della sanzione penale) impone allo Stato/P.G. (quale titolare formale di situazioni giuridiche soggettive fruibili sostanzialmente dai cittadini solo *uti cives*) di attivarsi al fine di ottenere una riparazione anche sul piano civilistico: si pensi, al riguardo, alla legittimazione ad agire per il

¹⁰ Bruno Troisi, *Diritto Civile. Lezioni*, 2000.

risarcimento del cc.dd. *danno ambientale* che è riservato dalla legge alla sola Pubblica Amministrazione (*ex art. 311 D.lgs. 152/2006*).

4. La conoscenza come ‘bene intangibile’.

Si è concordato che tutto ciò che è ascrivibile alla sapiente opera dell’uomo, deve essere considerato espressione di cultura e, quindi, oggetto di tutela. In un panorama così articolato dove ogni elemento che esprime un valore di civiltà può essere annoverato fra quello che a pieno titolo viene considerato bene culturale (indifferentemente definibile bene tangibile o intangibile) non meraviglia il fatto che sia nato il bisogno di individuare mezzi idonei per conseguire la conservazione di questo grande patrimonio: il patrimonio della conoscenza. Ciò non può non avvenire attraverso l’emanazione di leggi, norme e regolamenti ai quali tutti si devono attenere per far sì che i beni, fra i quali si annovera anche la conoscenza, che rappresentano una innegabile testimonianza di civiltà di una Comunità oltre che una risorsa di inestimabile valore vengano conservati per le generazioni future. Queste ultime devono saper apprezzare l’opera dei loro antenati e per dare dimostrazione di tale presa di coscienza devono a loro volta attuare tutte quelle azioni necessarie per preservare tali beni da possibili manomissioni in modo tale da poterli tramandare alle generazioni future.

Tale assunto in un periodo come quello nel quale stiamo vivendo assume particolare significato soprattutto perché la tutela e la salvaguardia dei beni, fra i quali si inquadra anche la ‘conoscenza’, rappresenta un modo come un altro di distinzione in una società proiettata verso la globalizzazione cosa che produce effetti negativi in modo particolare nei confronti delle società più deboli a beneficio di quelle più forti con ricadute negative anche nel mantenimento delle tradizioni culturali. Fra i rischi che si corrono a lasciare che le culture locali vengano soppiantate da quelle più avanzate c’è quello della possibile cancellazione della diversità che sicuramente è uno degli elementi che l’intera umanità ha il dovere di proteggere.

Uno degli effetti negativi della globalizzazione può essere la difficoltà nel saper individuare la genuinità di una particolare espressione culturale, evidenziata da un determinato ambito culturale, sia essa riconducibile all’architettura, all’artigianato o anche all’enogastronomia. La necessità di legiferare nasce evidentemente proprio dal bisogno di tutela del Patrimonio Tangibile ed Intangibile in quanto espressione della cultura di una Comunità perché è indubbio che il grado di civiltà di questa si può valutare dal modo con il quale questa riesce a conservare le testimonianze del proprio passato.

La conoscenza è un argomento che taglia trasversalmente due ambiti: l’economia¹¹ e il diritto. Non si può, quindi, prescindere dalla considerazione – prettamente giuridica –

¹¹ M. David Abramovitz, *Technological Change, Intangible Investments and Growth in the Knowledge based Economy*, Paris, OECD, 1989.

della conoscenza come ‘bene’ con tutti i profili consequenziali che ne derivano¹² da tale inquadramento e qualificazione.

“Per meglio comprendere l’economia della conoscenza, forniamo ora un quadro generale dei problemi della disciplina. Occorre iniziare con l’analisi della peculiarità della conoscenza considerata come bene economico, per poi procedere ad un’analisi normativa dei meccanismi di allocazione nel campo della produzione e distribuzione della conoscenza e, più in generale, delle istituzioni socioeconomiche sulle quali si deve fare affidamento per produrre, scambiare ed utilizzare in modo efficiente la conoscenza”¹³.

“Gran parte della conoscenza viene prodotta mediante invenzioni. In altre parole, essa non esiste in natura ed è ‘prodotta’ dall’uomo. Altri tipi di conoscenze derivano da scoperte, vale a dire dall’accurata ricognizione in cerca di qualcosa che esiste ma che era nascosto. L’invenzione è il risultato di un processo produttivo, mentre la scoperta è il risultato di una rivelazione”¹⁴.

5. Uno sguardo alle finalità della conoscenza come bene economico.

Giova soffermarsi, in ultima istanza ma non in ordine d’importanza, sulle finalità perseguite dall’economia c.d. della conoscenza¹⁵.

La finalità dell’economia della conoscenza è studiare e discutere le istituzioni, le tecnologie e le regolazioni che possano facilitare una produzione e un utilizzo efficienti della conoscenza. Date le caratteristiche peculiari della conoscenza intesa come bene economico, la maggior parte dei meccanismi di allocazione delle risorse messi a punto per il mondo dei beni tangibili non è in grado di svolgere adeguatamente il compito di massimizzare la creazione e la diffusione della conoscenza. In questa prospettiva le istituzioni più importanti sono di due tipi. Da un lato quelle che consentono agli agenti economici di appropriarsi dei frutti della loro creazione intellettuale; dall’altro quelle

¹² S. Ferrari, *Società ed Economia della Conoscenza*, 2014.

¹³ Dominique Foray, *L’economia della conoscenza*, 2000, p. 29.

¹⁴ Dominique Foray, *L’economia della conoscenza*, 2000, pp. 29-30.

¹⁵ Roberto Raimondi, *Un nuovo concetto di ‘economia’: investimenti sulla conoscenza*, 2021: <<oggi non si parla più di economia in senso tradizionale quanto piuttosto di knowledge-based economy, espressione che mette in luce la trasformazione del capitalismo industriale costruito sul concetto di capitale macchine/lavoro manuale in capitalismo cognitivo fondato sul concetto di capitale conoscenza / lavoro mentale nel quale, dunque, la risorsa produttiva primaria è rappresentata dalle capacità cognitive. La capacità produttiva della conoscenza risiede nella sua intrinseca idoneità a moltiplicare l’utilizzo del valore utile ottenuto dalla conoscenza di partenza. L’attuale settore cruciale dell’economia, il cd terziario avanzato, è costituito dalla finanza, dalla ricerca, dai servizi informatici, dai servizi di consulenza alle imprese, dai media e in generale dall’intrattenimento che hanno preso il posto di agricoltura, industria, commercio e trasporti e tale trasformazione dei processi produttivi caratterizzati da una competitività basata sul tempo ha portato con sé un radicale mutamento delle competenze rendendo necessario un personale qualificato e competente in tutti i segmenti produttivi>>.

che rendono possibile la conservazione, il consolidamento e lo sfruttamento dei “commons della conoscenza”¹⁶.

La complessità del problema istituzionale deriva dal fatto che questi due obiettivi sono allo stesso tempo indissociabili e contraddittori. Inoltre, a seconda della natura della conoscenza, la soluzione ottimale può variare notevolmente. Il problema, quindi, deve essere affrontato in modi diversi a seconda di come la conoscenza rientri in una delle seguenti tre categorie: - è riconducibile o meno al capitale di consumo? – Fa parte del capitale produttivo? Rappresenta un elemento di informazione strategica? Per quel che riguarda tutte queste categorie, si pone il problema di chi possiede la conoscenza e degli effetti di tale conoscenza sul sistema dei prezzi. Ad esempio, se un soggetto è a conoscenza del fatto che un’epidemia probabilmente spazzerà via l’intera popolazione delle api, si impegnerà ad accumulare miele.

Scopo dell’economia della conoscenza è lo sviluppo di un quadro di riferimento che consenta di definire e confrontare diverse istituzioni socioeconomiche, sulle quali si possa far affidamento per creare e sfruttare la conoscenza in modo efficiente; vale a dire, istituzioni che siano in grado di sostenere una efficiente produzione e allocazione di conoscenza di ogni sorta¹⁷.

6. Riflessioni conclusive.

Il dubbio è se debba essere inquadrata la conoscenza come ‘bene giuridico’. Problematica e assai controversa è, infatti, la nozione di ‘bene’. Il vigente Codice, più correttamente rispetto al Codice del 1865, ha separato la nozione dei beni dalla distinzione dei medesimi. La nozione di ‘cosa’ è quella che maggiormente attrae le menti degli studiosi inclini a speculazioni astratte e filosofiche; essa è una nozione eminentemente storica, cioè economico-sociale, non già naturalistica o astratta. ‘Cosa’ è qualsiasi parte del mondo esterno all’uomo, suscettibile di entrare con l’uomo in una relazione economica, in modo da essere assoggettata alla sua signoria. In questa nozione non si prescinde dall’interesse economico che congiunge all’uomo le cose. Il rilievo di questo interesse serve a conferire ad esse la qualità di ‘bene’. A proposito della conoscenza, come la si intende qualificare? Sono validi e utilizzabili i criteri adottati dalla Dottrina e della Giurisprudenza? Il dubbio permane

¹⁶ Roberto Raimondi, *Il ruolo dei Knowledge Workers nella nuova economia*, 2021: <<Possiamo affermare, dunque, che un knowledge worker deve individuare, affrontare e risolvere problemi sempre diversi che non hanno una soluzione predefinita e, dunque, nemmeno un’attività proceduralizzata per risolverla o automatizzata per farla svolgere dalle macchine. Raggiungere un risultato atteso è una responsabilità specifica e delegabile del knowledge worker così come non lo è la scelta delle modalità più adeguate per il raggiungimento dello scopo; ciò implica necessariamente avere possesso di capacità multiple e complesse. All’interno di un sistema produttivo, i knowledge workers non controllano i mezzi produttivi né fanno il lavoro fisico; essi producono, controllano ed utilizzano le conoscenze in modo totalmente autonomo ed indipendente e la conoscenza rappresenta il loro apporto specifico e diretto nei centri di produzione. Ciò rende chiaro e indiscutibile il ruolo essenziale ed ormai irrinunciabile che essi ricoprono nel nuovo sistema capitalistico>>.

¹⁷ Dominique Foray, *L’economia della conoscenza*, 2000, pp. 35-36.

Bibliografia

ABRAMOVITZ M. David, *Technological Change, Intangible Investments and Growth in the Knowledge based Economy*, 1989.

ASTUTI G., *Cosa* (storia), 1962.

DE MARTINO F. / Resta, R. / P. Jaricci / G. Pugliese, *Beni in generale, proprietà, beni pubblici, superficie*, 1976.

FERRARI S., *Società ed Economia della Conoscenza*, 2014.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte Generale*, 2014.

FIANDACA G., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, 2014.

FRANCARIO L., *I beni in generale*. In *Diritto civile*, Lipari, Rescigno, Zoppini, 2009.

FORAY D., *L'economia della conoscenza*, 2000.

GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2018.

MERLI A., *Introduzione alla teoria generale del bene giuridico*, 2006.

NIVARRA L., RICCIUTO V., SCOGNAMIGLIO C., *I beni*, in *Diritto privato*, capitolo V, 2015, p. 209.

PULITANÒ D., *Diritto penale*, 2021.

PUGLIATTI S., *Beni e cose in senso giuridico*, 1962.

RAIMONDI R., *Un nuovo concetto di 'economia': investimenti sulla conoscenza*, 2021.

RAIMONDI R., *Il ruolo dei Knowledge Workers nella nuova economia*, 2021.

SCOZZAFAVA, O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, 1983.

SCOZZAFAVA, O.T., *Oggetto dei diritti*, 1990.

SGANGA C., *Dei beni in generale. Artt. 810 – 821*, in *Il codice civile Commentario*, Schlesinger- Busnelli, 2015.

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, 2021.

TROISI B., *Diritto Civile. Lezioni*, 2000